



Incentivo occupazione SUD

Decreto direttoriale n. 39/367 del 16 novembre 2016 coordinato con le rettifiche operate dal Decreto direttoriale n. 39/440 del 15 dicembre 2016, con le faq e la prassi intervenuta



Aggiornamento
25 maggio 2017



Centro Studi



Vitale & Associati

Studio Legale e di Consulenza del Lavoro

www.cdlvitale.it



Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate, per singolo articolo e con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate e quelle emanate alla data di aggiornamento.

La stesura coordinata ha il solo fine di fornire una pronta lettura. I testi riportati nel presente lavoro intendono consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. A tal fine sono stati elaborati i riportati testi/circolari (*fanno fede solo ed esclusivamente i testi ufficiali*).

Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali, nei Bollettini Ufficiali e nei siti istituzionali.

Incentivo Occupazione Sud

[Decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 rettificato dal Decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016](#)

[Inps, Circolare 1 marzo 2017 n. 41](#)

[Inps, Messaggio 15 marzo 2017 n. 1171](#)

[Inps, Messaggio 25 maggio 2017 n. 2152](#)

[Anpal, Faq](#)

Incentivo occupazione SUD

| | | |
|------------------|--|---|
| Fonti | Decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 rettificato dal Decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 Inps, Circolare 1 marzo 2017 n. 41 – Messaggio 15 marzo 2017 n. 1171 | |
| Datori di lavoro | Tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. | art. 31 d. lgs. n. 150/2015 |
| Lavoratore | <p>L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate. In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.</p> <ol style="list-style-type: none"> Giovani che, al momento dell'assunzione, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni) con lo stato di disoccupazione quale unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio. Lavoratori con almeno 25 anni di età che, al momento dell'assunzione <ol style="list-style-type: none"> devono possedere lo stato di disoccupazione devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi per cui nel predetto periodo, antecedente la data di assunzione, non deve aver svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro ovvero un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o comunque facente capo anche per interposta persona, allo stesso soggetto. <p>I requisiti di cui alle lett. a) e c) non sono richiesti nel caso di trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine.</p> | <p>Art. 19 d. lgs. n. 150/2015 Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva</p> <p>MLPS, Decreto 20 marzo 2013</p> <p>art. 2, co. 3, D.D. n. 367</p> <p>art. 4, co. 5, D.D. n. 367</p> <p>Faq n. 17</p> |
| | 1. assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, soci | art. 4 D.D. n. 367 |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>lavoratori, ancorché con rapporto a tempo parziale o apprendistato professionalizzante</p> <p>2. trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine</p> <p>Esclusi gli apprendistati di 1° e 3° livello, le collaboratrici familiari e i lavori intermittenti nonché le prestazioni di lavoro accessorio</p> | Faq |
| Luogo della prestazione lavorativa agevolata | L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. | art. 3 del D.D. n. 367 |
| Risorse | Regioni meno sviluppate € 500.000.000,00. Per le Regioni in transizione, € 30.000.000,00. | All. 1 del D.D. n. 367 |
| Misura incentivo | <p>Contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:</p> <p>Le aliquote contributive Inps (ultimo aggiornamento 19/04/11)</p> <ul style="list-style-type: none"> del contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c." ex-art. 1 co. 755 L. n. 296/2006 (Fondo di Tesoreria INPS) <p>Contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Vedi Inps, Circ. 3 aprile 2007 n. 70</p> del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26 (<i>Fondi di solidarietà bilaterali</i>), 27 (<i>Fondi di solidarietà bilaterali alternativi</i>), 28 (<i>Fondo di solidarietà residuale</i>) e 29 (<i>Fondo di integrazione salariale</i>) del d. lgs. n. 148/2015 <p>Contribuzione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore <p>Contribuzione addizionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 per cento della retribuzione persa, pari questa alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso <p>Vedi Inps, Circ. 9 settembre 2016 n. 176 (in particolare p. 6)</p> del contributo Qu.I.R., di cui all'art. 1, co. 29, della L. n. 190/2014; <p>Misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dovuto per i datori di lavoro che utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell'erogazione della Qu.I.R.</p> <p>Vedi Inps, Circ. 23 aprile 2015 n. 82 (in particolare p. 6)</p> del contributo previsto dall'art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978 (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000); | <p>Inps, Circ. 41/2017 p. 5</p> <p>Per l'esonero contributivo triennale ex-L. 190/2014 vedi Inps, Circ. 17/2015 e 178/2015, Msg. 1144/2015; per quello biennale ex-L. 208/2015 vedi Inps, Circ. 57/2016</p> |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | <p>Misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; <p>Misura del 10 per cento Vedi Inps, Circolare 2 luglio 2007 n. 98</p> del contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, co. 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997; <p>Misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore Vedi Inps, Circolare 3 dicembre 2014 n. 154 e (per l'anno 2017) Circolare 31 gennaio 2017 n. 19</p> del contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997 <p>Misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore Vedi Inps, Circolare 3 dicembre 2014 n. 154 e (per l'anno 2017) Circolare 31 gennaio 2017 n. 19</p> <p>I premi e i contributi dovuti all'INAIL sono esclusi dall'agevolazione.</p> | <p>art. 5 del D.D. n. 367</p> |
| | <p>Misura massima, su base annua, di € 8.060,00 per ogni lavoratore assunto, proporzionalmente ridotto in caso di part time.</p> <p>Tale misura massima è ragguagliata, per ciascun periodo di paga mensile, a € 671,66 (€ 8.060,00/12) ovvero, per ciascuna giornata nel caso di rapporti di lavoro instaurati/risolti nel corso del mese, a € 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.).</p> <p>L'incentivo così determinato deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.</p> | <p>Inps, Circ. 41/2017 p. 5 e 11.1</p> <p>art. 6 del D.D. n. 367</p> |
| | <p>Trova applicazione la regola del regime <i>de minimis</i>.</p> <p>L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. | <p>art. 7 del D.D. n. 367</p> <p>Inps, Circ. 41/2017 p. 7</p> |
| <p>Modalità richiesta</p> |  <p>INPS, COMUNICAZIONE DI SERVIZIO del 07.04.2017 A seguito dell'elaborazione delle istanze relative al "bonus sud" sono state riscontrate alcune anomalie in sede di verifica delle informazioni concernenti lo stato di disoccupazione. Si fa, pertanto, presente che sarà cura dell'Istituto e</p> | <p>Inps, Msg. 1171/17</p> <p>Inps, Msg. 2152/17</p> <p>Anpal, nota n. 2720 del 06/03/17</p> |

Incentivo Occupazione Sud

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | <i>dell'ANPAL riesaminare le ipotesi dei KO forniti. Gli eventuali rigetti delle istanze, fino alle operazioni di definizione delle stesse, non devono, conseguentemente, ritenersi definitivi. Fino al completamento delle operazioni di riesame l'Istituto non elaborerà ulteriori richieste. Con successive comunicazioni saranno fornite indicazioni aggiuntive.</i> | Anpal, nota 10/04/17 |
| Condizioni di spettanza | Regolarità contributiva ex-art. 1, co. 1175 e 1176 , L. 296/2006 Ndr: Vedi <i>Durc on line</i> | Inps, Circ. 41/2017 p. 6 |

| | |
|------|--|
| Siti | Anpal, pagina dedicata |
|------|--|

[Decreto direttoriale n. 39/367 del 16 novembre 2016](#) coordinato con le rettifiche operate dal [Decreto direttoriale n. 39/440 del 15 dicembre 2016](#) con le [faq](#) e la prassi intervenuta

... omissis ...

DECRETA

Articolo 1 Principi generali

1. L'INPS è competente della completa gestione della Misura "Incentivo occupazione SUD" del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), da effettuarsi nel limite delle risorse ad essa attribuite, di cui al successivo articolo 11.
2. Con cadenza mensile l'INPS comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

PREMESSA

Al fine di favorire l'occupazione nelle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", con il decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 ([all. n. 1](#)), rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 ([all. n. 2](#)), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, prevedendo – tra l'altro – che la gestione dello stesso sia in capo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

[Art. 19 Stato di disoccupazione](#) *Testo in vigore dal 8-10-2016*

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

b) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;

N.B.: Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha disposto con l'[art. 34](#), comma 1, lettera g) l'abrogazione dell'art. 1 del [Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#)

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

- a) giovani di età compresa tra i 16 (rettificato; 15, nel D.D. 367) anni e 24 anni;
- b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013;

[Decreto 20 marzo 2013](#) Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (GU n.153 del 2-7-2013)

Art. 1 Individuazione dei lavoratori svantaggiati

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 e in conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono lavoratori svantaggiati:
 - a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
 - b) ... omissis ...
 - c) ... omissis ...

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 5, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Anpal, [Faq](#)

3. Quali sono i destinatari dell'Incentivo?

L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

- giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni;
- lavoratori con almeno 25 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

11. Se una persona frequenta o ha frequentato un tirocinio, nei sei mesi precedenti all'assunzione da incentivare, conserva lo stato di disoccupazione?

Il tirocinio svolto non pregiudica lo status di disoccupato del lavoratore, dal momento che il tirocinio si configura come esperienza formativa e non lavorativa.

14. Il Decreto istitutivo indica che possono fruire dell'Incentivo i datori di lavoro privati che "senza esservi tenuti", assumano persone con le caratteristiche di cui [...]: quali sono invece i casi in cui il datore di lavoro privato è tenuto ad assumere una persona?

La [Circolare INPS n. 137/2012](#) del 12 dicembre 2012 ("Legge 28 giugno 2012, n. 92. Novità in materia di incentivi all'assunzione. Regole generali. Applicazione agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità") dettaglia i casi in cui per l'azienda sia previsto l'obbligo di assunzione.

17. In caso di trasformazione di rapporto a termine bisogna chiarire se necessita il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti alla trasformazione?

Sì, necessita. L'unico requisito non richiesto è lo stato di disoccupazione, altrimenti si andrebbe oltre la previsione del regolamento europeo. Quindi se si trasforma un rapporto della durata inferiore a 6 mesi, l'incentivo spetta; in caso di rapporto di durata superiore, invece, la risposta non può che essere negativa

19. Molti Cpi non fanno ancora sottoscrivere il patto di servizio. L'INPS, in un recente confronto con il Consiglio Nazionale, ha sostenuto che lo status di disoccupato si perfeziona soltanto alla sottoscrizione del patto, a nulla rilevando la sola DiD...

Risulta sufficiente per l'attestazione dello status di disoccupato la presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego.

[consulta le altre Faq](#)

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

1. Datori di lavoro che possono accedere all'incentivo.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Il decreto direttoriale, nel disciplinare l'incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l'agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall'[art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015](#), laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l'assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale (cfr. sul punto paragrafo 6).

2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'[articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015](#). Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'[articolo 13](#) del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Per i giovani che, al momento dell'assunzione, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l'unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio.

I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell'assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013](#). Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione [1 *Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di sei mesi antecedente la data*

di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.].

La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Articolo 3 Ambito territoriale di ammissibilità

1. Le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui al successivo articolo 4 sono riferite alle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna) ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere. In caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

3. Ambito territoriale di applicazione dell'incentivo.

L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziare che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000,00 (cfr. allegato 1 del decreto direttoriale n. 367/2016).

Come espressamente previsto all'art. 3 del suddetto decreto, nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l'incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

Articolo 4 Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con sedi di lavoro ubicate in una delle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

3. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all'articolo 2 con un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
4. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
5. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto. (rettificato; *Nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.*, nel D.D. 367)
6. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
7. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente. (rettificato; *L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.*, nel D.D. 367).

Anpal, Faq

4. Quali sono le tipologie contrattuali incentivabili?

Sono incentivabili le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

5. L'incentivo è previsto anche in caso di lavoro parziale?

Sì, l'Incentivo è riconosciuto anche in caso di tempo parziale: chiaramente l'importo sarà proporzionalmente ridotto.

6. Qual è il periodo entro il quale l'assunzione deve essere effettuata dal datore di lavoro privato perché possa presentare l'istanza di prenotazione per l'Incentivo Occupazione SUD?

L'assunzione deve essere effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

10. Nel caso in cui un datore di lavoro privato trasformi un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato può presentare l'istanza di prenotazione per l'Incentivo Occupazione SUD? Se sì, come si concilia con il requisito di disoccupazione previsto?

In caso di trasformazione, che deve avvenire in continuità con il contratto di lavoro a tempo determinato e nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, il datore di lavoro privato può presentare l'istanza di prenotazione per l'Incentivo: per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione.

15. L'Incentivo è previsto anche per assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente?

No, il contratto di lavoro intermittente, come anche quello accessorio e domestico, non è una tipologia contrattuale prevista dall'incentivo.

17. In caso di trasformazione di rapporto a termine bisogna chiarire se necessita il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti alla trasformazione?

Sì, necessita. L'unico requisito non richiesto è lo stato di disoccupazione, altrimenti si andrebbe oltre la previsione del regolamento europeo. Quindi se si trasforma un rapporto della durata inferiore a 6 mesi, l'incentivo spetta; in caso di rapporto di durata superiore, invece, la risposta non può che essere negativa;

[consulta le altre Faq](#)

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

4. Rapporti incentivati.

L'esonero, come espressamente previsto dall'art. 4 del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016; si ribadisce, inoltre, come già precisato in precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016).

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

4.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante.

Come è noto, l'art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il bonus massimo riconoscibile per tale ultima tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a dodici mesi, l'importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l'importo massimo dell'incentivo spettante al datore di lavoro è pari ad euro 4.030,00.

Articolo 5 Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.

2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Anpal, Faq

8. Qual è l'importo previsto per l'Incentivo?

L'importo massimo previsto è di 8.060 euro per lavoratore assunto.

9. L'Incentivo Occupazione SUD può essere fruito per un solo anno o per più anni?

L'Incentivo può essere fruito dal datore di lavoro privato per un massimo di 12 mensilità per lavoratore assunto.

[consulta le altre Faq](#)

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

5. Assetto e misura dell'incentivo.

L'incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

Il suddetto incentivo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'art. 5 del decreto direttoriale n. 367/2016;
- del contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c." di cui all'art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Vanno ulteriormente escluse dall'applicazione dell'incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 e destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'agevolazione.

Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Per questo motivo, una volta applicato l'esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 8.060,00 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché l'incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'[art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005](#) – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l'agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'[art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012](#), riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'esonero, considerata la sostanziale equiparazione ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, da ultimo compiuta con il [decreto legislativo n. 150 del 2015](#), dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. [circolare n. 84/1999](#)), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Tuttavia, anche nelle suddette ipotesi, come espressamente previsto dall'art. 6 del decreto direttoriale n. 367/2016, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

Articolo 6 Modalità di fruizione dell'incentivo

1. L'incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Anpal, Faq

7. Qual è il termine ultimo per la fruizione dell'incentivo?

I datori di lavoro privati dovranno fruire dell'incentivo entro il 28 febbraio 2019, pena la decadenza.

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

6. Condizioni di spettanza dell'incentivo.

L'incentivo è subordinato:

- alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

[LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n. 299 del 27-12-2006 - S. O. n. 244)

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'[articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015](#).

Con riferimento alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 si rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati dall'Istituto e si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenzia di somministrazione, in quanto l'agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l'agenzia di somministrazione che l'utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'[articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015](#) si precisa quanto segue:

- 1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
- 2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non

abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'[interpello n. 7/2016](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

- 3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- 4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- 5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
- 6) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'articolo 15 della [legge n. 264 del 29 aprile 1949](#), in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
- l'articolo 24 del [decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015](#), in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
- l'[articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990](#), in forza della quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un'azienda (o un suo ramo) in crisi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra ad un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Articolo 7 Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. La condizione dell'incremento occupazionale netto, di cui al comma precedente, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l'assunzione del lavoratore, sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
4. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L'INPS provvede all'inserimento nel *Registro nazionale degli aiuti di Stato*, di cui all'[articolo 52 della legge n. 234/2012](#), dell'aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell'intero importo richiesto nel limite "de minimis".

Anpal, Faq

16. Per le assunzioni effettuate da un datore di lavoro privato oltre il limite del "de minimis" è prevista la possibilità comunque di fruire dell'incentivo a patto che la stessa assunzione determini un incremento occupazionale netto: per tale verifica si terrà conto delle disposizioni comunitarie oppure si farà riferimento alle modalità adottate e applicate fino ad oggi dall'INPS?

Le modalità con cui si calcolerà l'incremento occupazionale netto sono quelle applicate dall'INPS coerentemente con quanto indicato al riguardo anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'[interpello n. 34/2014](#) del 17 dicembre 2014.

[consulta le altre Faq](#)

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013](#) - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" - o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014 del 17 giugno 2014](#).

Con riferimento agli aiuti "de minimis", si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, l'INPS provvederà al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "de minimis", dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione.

7.1. L'incremento occupazionale netto.

L'esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l'importo massimo degli aiuti in regime "de minimis" riconoscibili nell'arco di tre esercizi finanziari a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine)

determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come *“l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. [Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07](#)), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione *“si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione”*.

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell'[interpello n. 34/2014](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione, in forza del disposto dell'articolo 32, del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'[articolo 31, comma 1, lettera f\) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015](#), il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuata per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013](#).

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del “*de minimis*” - deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio

dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Articolo 8 Non cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Anpal, Faq

12. L'Incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva? E nello specifico con quelle previste per l'apprendistato?

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva. Nel caso di rapporti di apprendistato, l'incentivo si applicherà sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.

13. L'Incentivo Occupazione SUD è compatibile con il "bonus occupazionale" e il "super bonus"?

Un datore di lavoro privato può fruire dell'Incentivo Occupazione SUD, a fronte dell'assunzione di una persona, anche se la stessa sia stata in precedenza assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta abbia beneficiato del "Bonus occupazionale" oppure del c.d. "Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini", a condizione però che i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongano temporalmente.

[consulta le altre Faq](#)

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

8. Coordinamento con altri incentivi.

L'incentivo, come previsto dall'articolo 8 del decreto direttoriale n. 367/2016, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Articolo 9 Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.
4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Anpal, Faq

18. Qual è il riscontro sulla Did (dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro) rilasciata dall'Inps sul portale ANPAL al Centro per l'Impiego che ha provocato un primo rigetto delle domande, salvo poi un successivo comunicato che metteva in stand by le stesse istanze?

Il problema è informatico. Si verifica soprattutto quando la Did viene rilasciata ad un Cpi di regione diversa da quella dell'assunzione. Si sta lavorando, ma non si prevedono tempi celeri per la risoluzione del problema. Attualmente risultano pervenute all'INPS 56.000 istanze. Per 41.000 di queste l'INPS ha chiesto all'ANPAL la verifica dello stato di disoccupazione; 29.000 istanze sono risultate positive e 12.000 bloccate (4.000 per trasformazione e 8.000 per problemi tecnici sulla verifica dello status).

19. Molti Cpi non fanno ancora sottoscrivere il patto di servizio. L'INPS, in un recente confronto con il Consiglio Nazionale, ha sostenuto che lo status di disoccupato si perfeziona soltanto alla sottoscrizione del patto, a nulla rilevando la sola DiD...

Risulta sufficiente per l'attestazione dello status di disoccupato la presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego.

[ritorna alle prime faq](#)

Inps, [Messaggio 25 maggio 2017 n. 2152](#)

Con la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell'[articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015](#) effettuate in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche.

Come ampiamente illustrato nella suddetta circolare, il bonus spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia *"i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego"*.

Al fine del riconoscimento dell'agevolazione, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia disoccupato;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- informa – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Come è noto, a seguito dell'elaborazione delle istanze pervenute relative alla sopra richiamata agevolazione, sono state riscontrate alcune situazioni di ritardo di aggiornamento degli archivi ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione del lavoratore, che hanno determinato la reiezione di istanze di assunzioni che invece, presentavano i requisiti di legge. Pertanto, l'Istituto, in accordo con l'ANPAL, ha interrotto il processo di elaborazione delle richieste di agevolazione.

Con il presente messaggio, si comunica che l'Istituto, sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, ha provveduto a riesaminare le istanze per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da associare al lavoratore.

Le richieste per le quali, a seguito dell'implementazione della banca dati gestita dall'ANPAL, risulta validamente resa una DID, sono state rielaborate centralmente e risultano, ad oggi, nello stato "accolta".

Si precisa, in proposito, che, a seguito dell'accoglimento delle istanze, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Si rende noto, inoltre, che, nelle ipotesi in cui, dall'ulteriore consultazione della banca dati gestita dall'ANPAL, per il lavoratore non risulti presente una DID validamente rilasciata, l'Istituto, in via prudenziale, provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate all'eventuale finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca dati gestita dall'ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.

Contestualmente alla rielaborazione delle istanze precedentemente rigettate, l'Istituto provvederà a riprendere l'ordinaria elaborazione delle ulteriori richieste, utilizzando, nel caso in cui non sia stata riscontrata una DID negli archivi centrali dell'ANPAL associata al lavoratore, il medesimo meccanismo di sospensione della richiesta di riconoscimento dell'incentivo sopra descritta.

... [segue](#) ...

Inps, [Messaggio 15 marzo 2017, n. 1711](#)

Con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 e la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di lavoratori registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" e di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 effettuate in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", rispettivamente previsti dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016 e successive rettifiche e dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche.

Con il presente messaggio, si comunica che, a decorrere dal 15 marzo 2017, all'interno dell'applicazione "[DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente](#)", presente sul sito internet www.inps.it, saranno resi disponibili i moduli di istanza on-line "OCC.GIOV." e "B.SUD" per l'inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi.

Come illustrato più estesamente nelle circolari citate, le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio dei moduli non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. Tale elaborazione riguarderà sia le istanze cui si applica il criterio speciale di priorità secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione sia le istanze cui si applica il criterio generale di priorità secondo l'ordine cronologico di invio dell'istanza stessa.

Pertanto - in conformità alle indicazioni contenute nelle suddette circolari - **le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017** (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio del modulo) **dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017**. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà,

tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata di cui sopra, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata, a seguito dell'elaborazione da parte dell'Istituto, venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra richiesta.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione – all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza – della misura massima complessiva dell'incentivo spettante, incrementata, al fine di gestire eventuali aumenti della retribuzione nel corso del rapporto agevolato, del 5%.

L'agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) a partire dal mese di competenza aprile 2017, secondo le indicazioni già contenute nelle circolari n. 40/2017 e 41/2017.

NdR: Il procedimento della piattaforma "DiResCo" è illustrato dalla [Circolare 28 ottobre 2011 n. 140](#).

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "B.SUD", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico di richiesta dell'incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell'Istituto.

Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso "accedi ai servizi", "altre tipologie di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Si illustra il processo di elaborazione delle richieste telematiche che sarà seguito dall'Istituto dal momento in cui saranno resi disponibili i moduli telematici.

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulterà gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia disoccupato;
- calolerà l'importo dell'incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro sette giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all'istanza inviata - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all'istanza inviata, il datore di lavoro avrà, inoltre, l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'INPS);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le procedure informatiche, all'atto dell'elaborazione dell'istanza telematica, calcoleranno l'importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l'ammontare di 8.060 euro.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell'importo calcolato, avendo cura di non imputare l'agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato ed appositamente incrementato del 5%. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso

il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

A seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e gli organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'Inps - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Si precisa, al riguardo, che per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

Articolo 10 Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse residue disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

11. Fruizione dell'incentivo.

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione – all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza – della misura massima complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e ad eccezione dell'ipotesi, descritta al precedente [punto 4.1.](#), di rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli).

11.1. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "*de minimis*", esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "BSUD" avente il significato di "Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti "*de minimis*)".
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L462" avente il significato di "conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti "*de minimis*)";
- con il codice "L463" avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti "*de minimis*)".

Inps, [Messaggio 25 maggio 2017 n. 2152](#)

... *segue* ...

L'agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), secondo le indicazioni già contenute nelle circolari n. 41/2017.

Con specifico riferimento all'importo dell'incentivo relativo ai mesi arretrati, ad integrazione di quanto già previsto nella circolare n. 41/2017, si precisa che i codici di recupero "**L463**" ed "**L465**" potranno essere utilizzati per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. La valorizzazione dei predetti elementi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **maggio e giugno 2017**.

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L'esposizione dell'agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l'indicazione del codice causale "L704" avente il significato di "conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti "*de minimis*)";
- <ImportoACredito>, con l'indicazione dell'importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
- Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M312" avente il significato di "Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”);

- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “D367” avente il significato di “Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L464” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
- con il codice “L465” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L705” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
- <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M313” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di fattibilità dell'operazione effettuata da parte della Sede competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura Iscrizione e variazione azienda), all'atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2017.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) BS avente il significato di "Incentivo occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016".

Il codice di autorizzazione BS sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA BS consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO il C.A. BS;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2017, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. [circolare INPS n. 46/2011](#)) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione

specificando, nel campo "Note", che si tratta di "Incentivo occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016".

Articolo 11 Dotazione finanziaria

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 530.000.000,00, così ripartite, come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), ai sensi dell'articolo 90 del [regolamento UE n. 1303/2013](#):
 - 500 milioni di euro destinati alle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
 - 30 milioni destinati alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Allegato 1

Programma Operativo Nazionale
Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione"

Misura "Incentivo Occupazione SUD"
Limiti di spesa e contratti incentivati per regione

| Regione | Limite di spesa (euro) | Tipologia di contratto incentivato |
|---------------------------|------------------------|--|
| Regioni "meno sviluppate" | 500.000.000,00 | Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto |
| Regioni "in transizione" | 30.000.000,00 | Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto |
| TOTALE | 530.000.000,00 | |

Articolo 12 Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché dei reciproci obblighi è definita con apposito Decreto Direttoriale.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.

Inps, [Circolare 1 marzo 2017, n. 41](#)

12. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile dell'onere per la fruizione degli incentivi, a carico dello Stato, da parte dei datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015, si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

GAW32156 -Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate nelle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione" nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche attive per l'Occupazione (PON SPAO)" e nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

GAW32157 -Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate nelle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione" nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche

attive per l'Occupazione (PON SPAO)" oltre i limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

Al conto GAW32156, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codici "L462", "L463" e "L704". Similmente, al conto GAW32157 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici "L464", "465" e "L705".

Inoltre, per la rilevazione contabile delle restituzioni di incentivi, nei limiti e oltre i limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis", che risultino non spettanti ai datori di lavoro, si istituiscono i nuovi conti GAW24156 da abbinare al codice "M312" e GAW24157 da associare al codice "M313".

Per la rilevazione dell'onere relativo all'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro agricoli, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.

Si riportano nell'[allegato n. 3](#) le variazioni al piano dei conti.